

## **Il ricorso dello SNAMI Caserta, lo SNAMI Avellino, lo SNAMI Benevento e dello SNAMI Campania contro la Regione Campania circa l'intollerabile sottrazione delle 0,88 euro all'ora alla Continuità Assistenziale**

Cari Colleghi,

lo SNAMI Caserta, lo SNAMI Avellino, lo SNAMI Benevento e lo SNAMI Campania hanno notificato, tramite lo studio legale Centore di Caserta ed a proprie spese, un mega-ricorso davanti al Capo dello Stato contro la Regione Campania, ed in opposizione alle altre sigle sindacali che inopinatamente hanno concordato in sede di Comitato Regionale con il deliberato regionale, per i seguenti motivi:

Con decreto n°149 del 24/12/2014, il Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario presso la Regione Campania apportava *Modifiche ed integrazioni all'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale approvato con decreto commissariale 87 del 24 Luglio 2013.*

Il decreto commissariale *de quo* era pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°2 del 12/01/2015.

In particolare, il menzionato decreto interveniva a modificare l'art. 9 comma 1 capo IV del AIR del 2013 (articolo rubricato *Trattamento economico*) disponendo l'eliminazione dell'indennità prevista dall'art. 67, comma 8-11 (*tabella in calce al comma 1: € 0,88*)

Per effetto della modifica apportata all'AIR 2013, dunque, il trattamento economico retributivo dei medici di MMG **in servizio di continuità assistenziale** risulta decurtato della quota pari ad Euro 0,88, dovuta quale indennità per lo **svolgimento di alcuni dei compiti espletati al medico in servizio di continuità assistenziale così come oggetto di disciplina da parte dell'ACN.**

Allorquando la parte pubblica ha sottoposto alla firma delle OO.SS. l'articolato di modifica e di integrazione sopra richiamato, il Sindacato S.N.A.M.I. – ritenendo la menzionata modifica lesiva degli interessi dei medici da esso rappresentati –**ha rifiutato di firmare l'articolato di modifica ed integrazione** sopra richiamato, **esprimendo la propria volontà contraria in una nota a verbale.**

SNAMI come sindacato non firmatario e rappresentativo dei MMG, ha impugnato la determinazione regionale giacché destinata a ripercuotersi sui propri iscritti. A tal fine SNAMI ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine di dimostrare che la modifica apportata all'AIR viola apertamente **l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e che il Commissario straordinario per il piano di rientro della spesa sanitaria non poteva travalicare i limiti imposti dall'ACN!**

### **SNAMI sostiene infatti:**

1. l'autonomia e la completa differenza di funzione tra l'indennità *de qua* e il trattamento economico retributivo previsto in favore del medico quale **compenso professionale**;
2. la funzione **indennitaria** della quota di Euro 0,88, finalizzata a ricompensare il medico in servizio di continuità assistenziale per lo svolgimento di compiti specifici, tassativamente elencati e, dunque, evidentemente ulteriori rispetto ai propri compiti ordinari;
3. la fonte normativa nazionale dell'indennità attuata poi a livello regionale dall'Accordo integrativo Regionale pre - vigente, destinato a tanti in relazione alla gerarchia delle fonti.

4. Il quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato con l'adozione dell'ACN 2005 che nulla ha disposto in relazione all'indennità, innovando esclusivamente la disciplina del trattamento economico retributivo.

**Da quanto su esposto, ancora una volta, solo lo SNAMI vigila e salvaguarda la professionalità, l'onore e la dignità di TUTTI i medici di Continuità Assistenziale.**

Caserta, 18/05/2015

**Dr. Antonio Merola**

**Segretario Organizzativo**

**SNAMI Caserta**